

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

DELOGU (AN), relatore 3

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU-Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 894.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare all'articolo 1 testualmente recita: «1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato »deposito legale«, i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione».

Fino ad oggi questa materia è stata disciplinata dalla legge n. 374 che risale addirittura al 1939; si possono quindi immaginare i cambiamenti intervenuti in questo ampio lasso di tempo. Risulta pertanto evidente la necessità di una nuova regolamentazione che precisi meglio la materia anche per quanto riguarda le definizioni.

Si tratta di una esigenza avvertita da molto tempo, tanto è vero che analogo provvedimento era stato esaminato sia nella XIII che nella XII legislatura. In entrambi i casi l'esame aveva avuto inizio presso questo ramo del Parlamento, per poi però bloccarsi alla Camera dei deputati che non ne ha concluso l'*iter* prima dello scioglimento delle Camere.

Rispetto al testo approvato dal Senato nella passata legislatura il nuovo disegno di legge è più snello, essendo formato da un numero inferiore di articoli; infatti, tutta la parte riguardante ad esempio la definizione dei documenti da conservare, i soggetti obbligati, il numero delle copie e i destinatari del deposito legale, che era stata puntigliosamente indicata nel provvedimento antecedente, non compare in quello in esame che rinvia la definizione della normativa di dettaglio ad un regolamento di attuazione, ai sensi della legge n. 400 del 1988.

Il presente provvedimento, pertanto, si limita a dettare dei criteri generali nell'ambito dei quali vengono individuate le categorie di documenti destinati al deposito legale, i soggetti a cui debbono essere destinati e le varie fattispecie di deposito. Sono inoltre previste sanzioni fino ad un massimo di 1.500 euro per chi violi la norma, proprio per evitare che ci si sottragga ad un obbligo di grande importanza, soprattutto considerato il rilievo del nostro patrimonio culturale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.